

**VARIAZIONI DI ELEMENTI DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO
E CONSEGUENZE SULLE VARIAZIONI DI GARANZIA**

LINEE GUIDA OPERATIVE

Avvertenze: La presente nota è provvisoria e sarà di volta in volta aggiornata, qualora dovessero verificarsene le necessità. Degli aggiornamenti sarà data tempestiva informazione. I destinatari sono liberi di valutare i contenuti in totale autonomia.

- **MITTENTE:** Unionfidi Piemonte, nella qualità di confidi garante.
- **DESTINATARI:** istituti di credito, quali finanziatori e creditori, beneficiari della garanzia.
- **FINALITÀ:** illustrare l'operatività concessa ad Unionfidi nei casi in cui PMI ed istituto di credito, in conseguenza della variazione di uno degli elementi, soggettivi od oggettivi, inerenti l'operazione di finanziamento tra loro intercorsa, reputino opportuno o necessario procedere alla variazione di uno dei corrispondenti elementi della garanzia mutualistica.

***Indice:** § 1. Premessa: il quadro normativo di Unionfidi. § 2. Le variazioni delle operazioni di finanziamento astrattamente ipotizzabili: elenco e conseguenze. § 3. Le variazioni delle operazioni di finanziamento ed il loro impatto sulle garanzie del confidi (sia garanzie sul patrimonio che su eventuali fondi rischi): possibilità operative. § 4. Segue: le garanzie contro-garantite. § 5. Contatti.*

1. PREMESSA: IL QUADRO NORMATIVO.

A seguito dell'approvazione del bilancio d'esercizio 2016, l'Assemblea straordinaria dei soci del 7 luglio 2017 ha preso atto dell'insufficienza patrimoniale di Unionfidi Piemonte e, ritenendo di non poter accedere ad eventualità di ricapitalizzazione, ha deliberato la liquidazione del confidi. L'atto è stato trasmesso alla Banca d'Italia ⁽¹⁾ in attesa di determinazioni.

La Banca d'Italia, con provvedimento del 24 luglio 2017, immediatamente diffuso al mercato (www.bancaditalia.it), reso noto sul sito internet dell'azienda (www.unionfidi.com) e poi pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ⁽²⁾ ha revocato l'autorizzazione di Unionfidi all'esercizio dell'attività, disponendone la cancellazione dall'Albo degli intermediari finanziari previsto dall'art. 106 TUB. La revoca dell'autorizzazione costituisce causa di scioglimento *ex lege* dell'ente ⁽³⁾.

Allo stato degli atti, il provvedimento di revoca non è accompagnato da alcuna autorizzazione all'esercizio provvisorio di attività ⁽⁴⁾. Non si può tuttavia escludere a priori che tale autorizzazione possa essere rilasciata in prosieguo. Aggiungasi che, per un evidente vuoto normativo, non è previsto che un confidi cancellato dall'Albo di cui all'art. 106 TUB possa essere annoverabile tra gli enti di cui all'art. 112 TUB (c.d. confidi minori).

L'Assemblea straordinaria dei soci del 9 settembre 2017, appositamente convocata, ha preso atto del provvedimento sopra indicato.

⁽¹⁾ V. art. 96-*quinques* TUB.

⁽²⁾ V. Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2017, S.G. n. 194.

⁽³⁾ V. art. 113-*ter* TUB

⁽⁴⁾ V. art. 2487 c.c. richiamato espressamente dall'art. 113-*ter* TUB.

La Banca d'Italia, peraltro, non si è ancora pronunciata con un nulla osta ⁽⁵⁾ al deposito degli atti citati che, di conseguenza, non sono stati iscritti nei Registri delle imprese di Torino, sede legale, e di Cosenza quale sede secondaria. Nel frattempo, Unionfidi predispone puntuali aggiornamenti circa l'evoluzione della situazione a beneficio dell'Autorità di Vigilanza.

In questo quadro normativo, il Consiglio di Amministrazione di Unionfidi è tenuto ad operare negli stretti limiti concessi dall'art. 2486 c.c..

2. VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ASTRATTAMENTE IPOTIZZABILI: ELENCO E CONSEGUENZE.

Premessa di ordine generale è che si deve ragionare ed operare non 'per controparte' ma 'per transazione' (i.e., non per 'azienda', ma sulla base di ciascuna linea di credito garantita).

In concreto, le variazioni del rischio di credito astrattamente ipotizzabili sono quelle che riguardano elementi soggettivi e/o elementi oggettivi dell'operazione di finanziamento garantita da Unionfidi che si riflettono, inevitabilmente, sulla garanzia. Tali elementi sono i seguenti:

1. il debitore garantito (es., mutamento di denominazione; accollo con liberazione del debitore originale; fusione di aziende; scissione di aziende; surrogazione nei mutui; ecc.)
2. l'importo originariamente accordato;
3. la forma tecnica garantita o l'originale piano finanziario di esdebitazione (es. consolidamento di BT in MLT; modifica del piano di ammortamento; trasformazione di un fido commerciale in scoperto di c/corrente o viceversa; trasformazione di linee di credito da un utilizzo ad un altro; trasformazione di linee *bullet* in piani di rientro; ecc.)
4. la durata dell'operazione di finanziamento (es. moratorie di vario genere; modifiche delle date di scadenza dei finanziamenti; accordi di *stand still*, ecc.)
5. le eventuali garanzie collaterali (es., sostituzione o liberazione di fideiussori; acquisizione, riduzione o liberazione di pegni; acquisizione, riduzione o liberazione di ipoteche; ecc.)
6. il creditore e beneficiario della garanzia di Unionfidi ⁽⁶⁾.

Ancorché non si tratti di un elemento dell'operazione di finanziamento, ma se ne dà conto in questo paragrafo per ordine sistematico, è inoltre ipotizzabile (quale astratto n. 7) il caso della **variazione del garante**, i.e. la sostituzione di Unionfidi con altro soggetto o confidi, specie con riferimento alle operazioni di finanziamento a medio-lungo termine. Tale variazione del garante potrà / potrebbe presentarsi con due diverse modalità:

- a) variazione del garante **ad iniziativa congiunta di finanziatore e PMI**: per facilitare la sostituzione, Unionfidi si rende disponibile a valutare il rimborso della quota parte di commissioni nette (risconti calcolati *pro rata temporis*) commisurate al rischio non ancora corso, restituendo alla PMI, nel cui interesse fu rilasciata la garanzia, parte della cifra

⁽⁵⁾ Comb. disp. artt. 96-*quinques* e 113-*ter* TUB

⁽⁶⁾ Per quanto possa apparire pleonastico, si chiarisce che il mutamento della ragione sociale dell'istituto originale beneficiario della garanzia o il suo coinvolgimento in operazioni societarie straordinarie di fusione o di incorporazione, dalle quali derivi la successione universale *ex lege* (e non *ex contractu*) di un nuovo soggetto nelle posizioni giuridiche attive e passive del vecchio soggetto, non costituisce variazione del beneficiario della garanzia

incassata; l'iniziativa per realizzare lo scopo che precede è onere dell'istituto finanziatore, in quanto beneficiario della garanzia;

- b) variazione del garante **ad iniziativa di Unionfidi** (es. cessioni o cartolarizzazioni di crediti di firma, cioè di garanzie): la stessa dovrà ottenere il consenso del beneficiario della garanzia; in tal caso l'iniziativa è ad onere del confidi garante o del soggetto cessionario.

Le variazioni sopra indicate comportano, direttamente o indirettamente, tre diverse conseguenze:

- A. possono realizzare un **incremento del rischio di credito**,
B. oppure realizzano una **riduzione del rischio di credito**,
C. ovvero possono risultare **neutre** rispetto al rischio di credito corrente.

In presenza di una garanzia mutualistica, si tenga conto che:

- le variazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 combinate alla conseguenza A di incremento del rischio costituiscono una iniziativa propria della PMI, la quale (prima o dopo averla concordata con il finanziatore) dovrebbe farne apposita domanda al confidi, in quanto la variazione indicata, direttamente incidente sul rischio di credito, esporrebbe la PMI al pagamento di un conguaglio di commissioni, di cui la stessa deve essere trasparentemente portata a conoscenza ⁽⁷⁾ e deve quindi poter essere messa in grado di decidere in maniera consapevole.
- sul versante opposto, le variazioni di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 combinate alla conseguenza B di riduzione del rischio ⁽⁸⁾ costituiscono iniziativa autonoma di creditore o di terzi, iniziativa di cui indirettamente finisce per beneficiarne la garanzia di Unionfidi (ossia il rischio di credito di firma in corso), stante il carattere della propria garanzia, c.d. a perdita definitiva.

La fattispecie 2.6, cioè la **variazione del beneficiario della garanzia**, non può invece, di norma, verificarsi senza l'esplicito consenso del confidi.

3. LE VARIAZIONI DELLE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO ED IL LORO IMPATTO SULLE GARANZIE DEL CONFIDI (SIA GARANZIE SUL PATRIMONIO CHE SU EVENTUALI FONDI RISCHI): POSSIBILITÀ OPERATIVE.

In primo luogo va chiarito che la maggior parte delle situazioni descritte al § 2 si intendono riferite a rischi di credito c.d. *in bonis*, con esclusione quindi di quei rischi classificati *unlikely to pay* o, peggio, nella categoria *non performing*. Ipotesi del tutto residuali possono o potrebbero anche verificarsi in casi di *NPE* o di *NPL* e per tali casi si suggerisce di confrontarsi con Unionfidi.

In ragione del quadro normativo descritto al § 1, stante la cancellazione dall'Albo, Unionfidi deve ritenersi **non autorizzato ad effettuare alcuna variazione in aumento dei propri rischi** di credito in corso.

⁽⁷⁾ Cfr. la disciplina della trasparenza e della correttezza nelle relazioni tra intermediari e clienti.

⁽⁸⁾ Esempio di fattispecie 2.2 di variazione dell'accordato in riduzione; esempio di fattispecie 2.5 di variazione delle garanzie collaterali in aumento per ingresso di nuovo fideiussore, terzo datore di pegno, acquisizione di ipoteca volontaria, ecc..

Ciò accade perché qualsiasi modificazione del rischio – implicando un'interazione attiva con le PMI socie-clienti che peraltro darebbe luogo a pagamento di commissioni – costituirebbe di per sé una modalità, seppur parziale, di “esercizio dell'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi”, attività preclusa dalla revoca dell'autorizzazione, peraltro non accompagnata dall'autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Viceversa, in tutti i casi di **diminuzione del rischio di credito**, essendo il confidi un mero soggetto passivo della variazione, si procederà semplicemente al ri-allineamento tra finanziatore e garante del rischio residuo.

Deve peraltro darsi conto, in linea generale, che – valutati i *pro* ed i *contro* della vicenda oppure valutato il rapporto *cost / benefit* cui la variazione dà o darebbe luogo – sono comunque percorribili anche le seguenti due alternative.

La prima: il creditore beneficiario può procedere a **variazioni di rischio in totale autonomia** (cioè senza comunicarla preventivamente al confidi); in tal caso la comunicazione della variazione sarà successiva ed Unionfidi ne prenderà atto, eventualmente indicando a quali conseguenze si è andati incontro.

La seconda alternativa: il creditore beneficiario dà corso alla variazione, decidendo di comunicare ad Unionfidi la propria **rinuncia alla garanzia**.

È infatti plausibile ipotizzare il ricorso a queste ultime alternative quando vi sia la necessità di soddisfare nel minor tempo possibile interessi propri (ad es. evitare il deterioramento del credito, oppure facilitare ipotesi di rientro in breve tempo, oppure poter cogliere velocemente opportunità transattive, ecc.), e per altro verso, interessi del cliente stesso ⁽⁹⁾, che appaiano maggiori del controvalore economico assegnato o assegnabile alla garanzia.

SUGGERIMENTO OPERATIVO:

- Con riferimento alle variazioni di cui al § 2, nn. da 1 a 6 – si suggerisce di comunicare sempre ad Unionfidi, ‘per transazione’, la sopravvenuta circostanza, siano tali variazioni neutre, in aumento o in riduzione del rischio, sapendo tuttavia che il confidi non potrà concedere il consenso ad alcuna variazione in aumento, in conseguenza di quanto illustrato.
- Con riferimento alla variazione di cui al § 2, n. 7 sub a) – si rammenta la disponibilità di Unionfidi a facilitare l'operazione, nei limiti di quanto illustrato.
- Con riferimento alla variazione di cui al § 2, n. 7 sub b) – il beneficiario della garanzia nulla deve fare, in quanto l'onere ricade sul confidi o sul terzo cessionario.

⁽⁹⁾ Si tenga conto che non tutte le variazioni di elementi soggettivi ed oggettivi di un'operazione di finanziamento, che non siano state preventivamente comunicate al confidi e successivamente seguite da omologa variazione dei medesimi elementi della garanzia effettuata dal confidi, rendono di per sé invalida (nulla, annullabile, inefficace, estinta) la garanzia di Unionfidi. La disciplina di riferimento si trova nelle convenzioni di garanzia. Laddove tale disciplina fosse assente, suppliscono i principi del diritto italiano. In ogni caso, occorre sempre tener a mente la presenza di eventualmente diverse discipline, rispetto a quelle delle convenzioni di garanzia, dettate per le agevolazioni pubbliche sotto forma di controgaranzie, a cui la garanzia del confidi dovesse risultare legata.

4. SEGUE: LE GARANZIE CONTRO-GARANTITE (SIA SUL PATRIMONIO CHE SU EVENTUALI FONDI RISCHI).

Ferma restando l'operatività per 'transazione' e non per controparte, la casistica di garanzie contro-garantite o altrimenti agevolate si aggiunge a quanto in precedenza indicato (§ 3), ma non ne costituisce eccezione. In altre parole, la presenza di un'agevolazione pubblica sotto forma di contro-garanzia arricchisce la fattispecie astratta delle variazioni, ma non la modifica. Si tenga peraltro conto che ciascun soggetto finanziatore, ancorché l'informazione possa non essere registrata nei propri sistemi informatici, è comunque al corrente di eventuali regimi agevolativi di cui fruisce la garanzia di Unionfidi, giacché tali sistemi, quanto meno dall'anno 2003, sono sempre stati indicati sul certificato di garanzia di Unionfidi. Ove necessario, Unionfidi è in grado di documentare la sopravvivenza o l'avvenuta cessazione di tali sistemi.

Unionfidi ha utilizzato molteplici strumenti di contro-garanzia, le cui discipline non sono omogenee, né sovrapponibili. Fatta esplicita eccezione per due strumenti agevolativi – il Fondo di Garanzia per le PMI (gestito da Banca del Mezzogiorno - MCC SpA) ed il Fondo di Garanzia Regionale per le PMI (gestito da Fincalabria SpA) – nessuno strumento di contro-garanzia o agevolativo cui ha avuto accesso Unionfidi, e che è tutt'oggi presente e valido, prevede l'esplicito consenso, né preventivo, né successivo, del soggetto contro-garante alle sei possibili variazioni soggettive od oggettive. Da tale osservazione, discendono due casistiche:

A. Agevolazioni del Fondo di Garanzia per le PMI (nazionale e della regione Calabria)

Le disposizioni di questi Fondi prevedono che ci si attivi attraverso domande *ad hoc* per le quali è, in genere, necessario attendere comunicazione di riscontro del contro-garante. Unionfidi è quindi tenuto a comunicare / descrivere all'ente contro-garante la richiesta di variazione dell'operazione di finanziamento e, di riflesso, ad informare che il soggetto finanziatore procede (*rectius*, dovrebbe procedere) ad una variazione di garanzia. Alla documentazione così inviata Unionfidi alleggerà una propria comunicazione di non poter concedere la variazione richiesta.

SUGGERIMENTO OPERATIVO: fermo restando quanto suggerito in chiusura di § 3, nel caso di agevolazione del tipo 4.A, il finanziatore comunica la variazione in corso ad Unionfidi ed Unionfidi provvederà ad informare l'ente contro-garante della relativa richiesta (accompagnata da proprio giudizio negativo) in attesa di ricevere ed inoltrare la risposta all'istituto di credito.

Si rende noto che, al momento, sono sconosciuti gli orientamenti dei due Fondi di Garanzia in tema di variazioni, ma – per la complessità delle regole da seguire – non si può escludere a priori di scontrarsi con una qualche interpretazione che induca ad avviare un procedimento di inefficacia⁽¹⁰⁾ in caso, però, di solo mancato pre-avviso⁽¹¹⁾.

⁽¹⁰⁾ Unionfidi ha aperto un canale di dialogo sia con il MiSE che con il gestore del Fondo MCC SpA. Le problematiche da affrontare e risolvere sono *in itinere*, essendo le attenzioni attuali fortemente distratte da due temi più rilevanti in termini di conseguenze economiche: la riforma del Fondo di Garanzia per le PMI e gli aspetti legati alla operatività dell'escussione *per saltum* (o secondo il principio del *double default*).

⁽¹¹⁾ Per quanto estremamente opinabile, proviamo a prospettare due ipotesi:

- la decisione dei Fondi di non accogliere le richieste di variazioni di elementi soggettivi od oggettivi, in quanto prive di omologa variazione di garanzia del confidi e quindi ritenute astrattamente incongrue e non gestibili: il caso comporterà certamente un pregiudizio per le PMI e potrebbe inoltre comportare,

Va ricordato, tuttavia, che se (se il finanziatore accoglie la domanda di variazione e) l'esdebitazione fosse poi totale, non ci sarebbe alcuna conseguenza, in quanto la garanzia, e di conseguenza la contro-garanzia, si estinguerebbe fisiologicamente con il rimborso del finanziamento.

B. Le altre agevolazioni.

Le disposizioni delle altre contro-garanzie o agevolazioni cui ha avuto accesso Unionfidi prevedono la gestione attraverso rendicontazione unilaterale obbligatoria del confidi.

SUGGERIMENTO OPERATIVO: nel caso di agevolazione del tipo 4.B, il finanziatore comunica ad Unionfidi, il quale provvederà a rendicontare all'ente contro-garante. Non si prevedono repliche (i.e. nulla cambia rispetto al passato).

Anche in tal caso sono ignoti gli orientamenti dei gestori di tali regimi, ma si può ragionevolmente confidare che non vi saranno conseguenze. Le singole discipline di riferimento non citano mai, infatti, l'eventualità di una invalidità o inefficacia, neppure astratta. Si consideri, inoltre, quanto segue:

- se l'esdebitazione sarà totale, non ci saranno conseguenze in quanto la garanzia si estingue;
- se l'esdebitazione si interrompe ed il credito deteriora, si potranno produrre disallineamenti tra debito bancario, perdita garantita e perdita controgarantita, la cui soluzione non siamo in grado di identificare a priori ma, in definitiva, tutto dovrebbe ridimensionarsi ad un modesto problema di *quantum* ⁽¹²⁾.

5. CONTATTI.

Le richieste o le comunicazioni di variazione possono essere inoltrate via posta alla (nuova) sede legale di Unionfidi, in via Vincenzo Vela n. 23, 10128 Torino, oppure tramite pec all'indirizzo unionfidi@unionfidi.legalmail.it.

Per approfondimenti e chiarimenti, si prega di contattare la funzione Legale di Unionfidi Piemonte o di scrivere a legale@unionfidi.com.

26/02/2018

indirettamente, un pregiudizio anche per i finanziatori (ma tutto è ancora da verificare), a seconda di quale sarà la metodologia operativa adottata per le escussioni *per saltum*;

- viceversa, una decisione dei due Fondi di accogliere le variazioni di elementi soggettivi od oggettivi, pur in assenza di omologa variazione di garanzia del confidi: il caso produrrà certamente un problema di 'disallineamento' delle perdite garantite e di quelle contro-garantite, problema da verificare come gestire, ma che risulterà, in termini di valore, un modesto problema di *quantum* ('modesto', poiché si tratta di identificare gli effetti della differente esdebitazione residua prima e dopo la variazione) e problema che peraltro si verificherà
 - a) in un numero limitato di casi (solo le operazioni che deterioreranno) e, di esse,
 - b) solo quelle per le quali sarà chiesta l'escussione di garanzia e contro-garanzia.

⁽¹²⁾ Vedere nota precedente.